

delibera di approvazione del Consiglio di Istituto n. \_\_\_\_ del \_\_24 luglio 2019\_\_\_\_\_

## **REGOLAMENTO IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL'USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA**

### **Allegato al Regolamento di Istituto**

**Visto** il D. Lgs. 297/1994, art. 10;

**Visto** il DPR 279/1999, artt. 3, 4, e 8;

**Visto** il D. Lgs. 165/2001

**Vista** la legge provinciale sulla scuola n. 5/2006 e s.m.i.

**Visto** il vigente CCPL Comparto Scuola

**Visti** gli artt. 2047 e 2048 c.c., disciplinanti la responsabilità connessa alla vigilanza sui minori;

**Visto** l'art. 19 bis del D.L. 148/2017, convertito dalla L. 172/2017;

**Visto** l'art. 16 del Regolamento di Istituto

**Considerata** la necessità di procedere all'adozione di una regolamentazione interna di dettaglio in materia di disciplina dell'uscita da scuola degli alunni;

### **IL CONSIGLIO DI ISTITUTO delibera**

il presente Regolamento che stabilisce le norme di comportamento relative alle modalità di uscita degli alunni dai plessi dell'Istituto Comprensivo di Cavalese, norme che tutto il personale scolastico è tenuto a conoscere ed applicare, e che alunni e genitori sono tenuti a rispettare.

Per la diffusione del presente Regolamento se ne dispone la pubblicizzazione mediante l'Albo on line dell'Istituzione scolastica e sul sito web della scuola.

La conferma delle indicazioni previste dall'art. 16 del Regolamento di Istituto, con le seguenti integrazioni, ai sensi della nuova regolamentazione della materia prevista dall'art. 19 bis del D.L. 148/2017, convertito dalla L. 172/2017.

- 1) Per gli alunni **delle classi prime, seconde e terze** della scuola primaria, si ritiene opportuna la presenza del genitore o responsabile genitoriale, o altro adulto delegato, per l'affidamento dell'alunno/a all'uscita da scuola. Solo in caso di impossibilità del genitore a provvedere al ritiro del figlio/a da scuola per motivi lavorativi e, contestualmente, a delegare altro adulto di loro fiducia è prevista l'uscita in autonomia dei bambini. Tali elementi dovranno essere attestati mediante autorizzazione del genitore e relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
- 2) A partire dalla **classe quarta della scuola primaria**, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono autorizzare l'Istituto a consentire l'uscita in autonomia da scuola dei propri figli compilando gli appositi moduli (autorizzazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).
- 3) Il Dirigente scolastico, prende atto delle autorizzazioni di cui ai punti 1 e 2 precedenti. Sentiti i docenti, può opporre motivato diniego alla presa d'atto in caso di manifesta e macroscopica irragionevolezza dell'autorizzazione presentata dai genitori.
- 4) L'autorizzazione di cui sopra esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

- 5) La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine dell'utilizzo autonomo da parte del minore di un mezzo di locomozione proprio, compatibile con l'età minima prevista per il suo utilizzo, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nell'utilizzo del mezzo di locomozione stesso.
- 6) La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.
- 7) Nel caso in cui un genitore intenda autorizzare l'Istituto a consentire la sola fruizione in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, tale scelta dovrà essere espressamente formulata con apposita dichiarazione sottoscritta.
- 8) I familiari sono tenuti a fornire uno o più numeri telefonici di contatto immediato, in caso di necessità.
- 9) Il presente articolo si applica anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali e altro) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal Progetto di Istituto della scuola ed anche per il periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I° ciclo d'istruzione. Sarà cura dell'Istituto dare preventiva notizia ai genitori delle predette variazioni di orario e delle predette attività curricolari o extracurricolari, e dei relativi orari.
- 10) Nelle classi quarta, quinta primaria (e successive), eventuali uscite occasionali anticipate di alunni iscritti alla mensa – al termine delle lezioni del mattino, in giornate con orario pomeridiano – devono essere autorizzate dal genitore sul diario o libretto delle comunicazioni scuola famiglia.

**Allegato (( Art. 19-bis Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici**

*1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.*

*2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. ))*